

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1225

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PISTOIA, CARRARA, COVELLO, DE  
MATTEO, ROBOL, INNOCENTI, MONTINI, CUSUMANO,  
COLOMBO SVEVO, MINUCCI Daria, VENTRE, IANNI, TANI,  
D'AMELIO e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1993

---

Istituzione del Museo etnico albanese e dell'Istituto naziona-  
le per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni  
di origine albanese in San Demetrio Corone

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si inquadra in una serie di provvedimenti legislativi, alcuni dei quali presentati nel corso della corrente legislatura, finalizzati alla tutela delle minoranze etnico-linguistiche presenti nel territorio nazionale.

In particolare, per quanto concerne la Calabria - ma è evidente il riferimento a tutti gli albanesi d'Italia - si avverte la necessità di conservare una memoria storica preziosa per l'intera comunità nazionale e marcare, in tal modo, una identità culturale e linguistica che, altrimenti, rischia di essere rimossa.

Verso la metà del XV secolo, le genti di cultura balcanica, alleate della Serenissima e del Papato e guidate da Giorgio Castriota Skanderbeg, hanno dovuto soccombere alla pressione di Maometto II. Alla sottomissione ai turchi, i popoli dell'antica Illiria preferirono la via dell'esilio: migliaia di combattenti con le loro famiglie, trovarono ospitalità in Italia meridionale e in Sicilia. In Calabria sono tante le comunità fondate oltre cinquecento anni fa dagli albanesi che trovarono accoglienza in Italia dopo la morte di Skanderbeg. Ma la presenza degli Illiri in Italia, come confermano recenti studi, risale a tempi remoti. La lingua delle iscrizioni messapiche sarebbe infatti di ceppo illirico, ed affine quindi all'albanese. Gli albanesi d'Italia, del Molise, di Calabria, di Sicilia, non sono dunque solo profughi o fuggiaschi, ma i continuatori di un grande popolo, che ha lasciato una forte traccia nella cultura balcanica e in quella italiana.

Questi anni di storia, vissuti in un territorio geograficamente simile a quello dell'antica patria e in un relativo isolamento rispetto agli altri paesi, hanno consentito alle comunità albanesi di conservare lingua, usi, costumi, tradizioni, rito religioso.

«In Calabria ogni città è una nazione», così scriveva un viaggiatore straniero agli inizi dell'ottocento; le popolazioni che abitano la nostra splendida costa sono diverse da quelle che abitano all'interno; gli albanesi sono diversi da chi vive nelle pianure. La Calabria, in questo senso, è simile ad un mosaico da comporre lentamente e con pazienza per scoprire che non è solo terra di mafia e di clientelismo spicciolo, bensì un insieme di culture con loro specificità e peculiarità che rendono questa regione diversa da tutte le altre.

Ai nostri concittadini di madre lingua diversa debbono pertanto essere assicurati i mezzi idonei a preservare la loro identità culturale (senza che ciò significhi condannarli all'isolamento).

A tal fine, il presente disegno di legge, con l'istituzione di un Museo etnico e di un Istituto per la tutela della lingua e della cultura *arbresh*, vuole porre un tale patrimonio culturale a disposizione dei cittadini, non solo come fonte di conoscenze, ma anche quale risorsa da valorizzare, con possibili positive ricadute sia sul piano della promozione sociale e culturale, sia sul piano della fruizione turistica.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli, partendo dall'istituzione del Museo etnico albanese e dell'Istituto per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni di origine albanese.

Nell'articolo 2 è prevista la collaborazione tra la regione e gli organi dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, così come delineato nel decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616. Lo stesso articolo prevede l'utilizzo della struttura per studi, ricerche e attività di promozione culturale nell'intera area dove sono stanziate le comunità albanesi;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

così come nello stesso articolo è previsto, per l'attività formativa e per l'attività scientifica e tecnica, l'utilizzo dell'opera degli istituti universitari.

L'articolo 3 prevede la collaborazione con enti e con privati che vogliono contribuire finanziariamente all'attività della struttura.

Nell'articolo 4 è prevista l'emanazione di un regolamento di applicazione della legge, sul quale è chiamata ad esprimere un parere la regione Calabria.

L'articolo 6, infine, prevede la copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle risorse destinate, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, al sostegno delle istituzioni culturali.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È istituito, con sede di San Demetrio Corone, l'Istituto nazionale per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni di origine albanese, con l'annesso Museo etnico albanese.

**Art. 2.**

1. L'Istituto di cui all'articolo 1, e l'annesso Museo, operano in collaborazione con la regione Calabria e nell'ambito delle rispettive finalità, sulla base di intese tra i competenti organi statali e regionali.

2. L'Istituto promuove, anche in collaborazione con la regione Calabria e con gli enti locali, studi e ricerche sulla storia antica delle popolazioni italo-albanesi, nonché le connesse iniziative per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni medesime.

3. Nel quadro delle vigenti disposizioni sull'autonomia universitaria, l'Istituto può altresì stipulare convenzioni con istituzioni universitarie che abbiano come fine lo sviluppo degli studi concernenti la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese.

4. Il Museo provvede alla raccolta, alla conservazione ed al restauro del materiale di particolare interesse storico proveniente dai centri italo-albanesi dell'intera area meridionale.

**Art. 3.**

1. L'Istituto e il Museo si avvalgono, per il perseguimento delle proprie finalità, anche di contributi finanziari di enti e di privati.

## Art. 4.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, con la procedura prevista dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge. Sullo schema di regolamento la regione Calabria esprime il parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

## Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni annui si fa fronte, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 123, nel capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali per il 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. A partire dall'anno 1996 si provvede ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 123 del 1980.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.